



COMUNE DI VERNASCA

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. **5** DEL **28/04/2016**

OGGETTO: Conferimento all'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" delle funzioni relative alla centrale unica di committenza (C.U.C)

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21,15**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1 - SIDOLI Giuseppe	SINDACO	SI
2 - CAVOZZI Gianluca	CONSIGLIERE	SI
3 - SESENNA Roberto	CONSIGLIERE	SI
4 - FOCHI Alberto	CONSIGLIERE	SI
5 - POLLORSI Fabio	CONSIGLIERE	SI
6 - BOIARDI Giovanni	CONSIGLIERE	SI
7 - COMINI Marco	CONSIGLIERE	SI
8 - FACCHINI Luca	CONSIGLIERE	SI
9 - CROVETTI Graziano	CONSIGLIERE	SI
10 - BUSSANDRI Daniele	CONSIGLIERE	SI
11 - BATTAGLIA Roberto	CONSIGLIERE	SI

Presenti: 11

Assenti: 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Laura Ravecchi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. dott. Sidoli Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con atto costitutivo in data 21.2.2015 rep. 4.900 i comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca hanno costituito l'Unione dei Comuni montani "Alta Val D'Arda" ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 14 D.L. 78/2010 e succ. modif e della L.R. 21/2012;
- che ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello Statuto vigente, approvato dai Consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- che i comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca nel corso di diversi incontri hanno maturato la necessità di conferire all'Unione di appartenenza le funzioni di cui all'art. 33, comma 3 bis del D.lgs 163/2006 attraverso la costituzione della centrale Unica di committenza(C.U.C.);

Considerato:

- che il 19 aprile scorso, a seguito di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, è entrato in vigore il D.lgs. 18.4.2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- che a decorrere dal 20 aprile risulta abrogato il D.lgs 12.4.2006, n 163 concernente "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- che l' art. 37 del d.lgs 50/2016 sostituisce integralmente la normativa dettata dall'art. 33 del D.lgs n. 163/2006, come successivamente modificata ed integrata, concernente le modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi stabilendo quanto segue:
 - "1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*
 - 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.*
 - 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.*
 - 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.*
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7.4.2014, n. 56."*

Ritenuto, anche alla luce della nuova normativa intervenuta in materia, di individuare l'Unione dei comuni montani "Alta Val d'Arda" quale centrale di committenza, ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 conferendo alla stessa le relative funzioni;

Visto l' art.7 dello Statuto dell'Unione il quale stabilisce che "... *Il conferimento delle funzioni si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite....*";

Viste le modalità di costituzione e di funzionamento della centrale unica di committenza (C.U.C) di cui all'allegato documento parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione;

Ricordato che con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 29.12.2014 questo comune aveva aderito alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza esclusivamente per quanto concerne l'acquisizione di beni e servizi, provvedendo a stipulare apposita convenzione;

Considerato di dover conseguentemente risolvere la convenzione stipulata con la provincia di Piacenza esercitando l'azione di recesso unilaterale di cui all'art. 7 della convenzione medesima;

Premesso che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267:

- ◆ del Responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica;
- ◆ del Responsabile del Servizio Finanziario, per ciò che riguarda la regolarità contabile;

Udita la relazione espositiva del Sindaco in cui vengono enunciate le motivazioni relative alla gestione della C.U.C. tramite Unione anziché in convenzione con la Provincia;

Sentito il consigliere Battaglia Roberto che anticipa il proprio voto sfavorevole in quanto contrario all'unione in quanto tale, pur condividendo la scelta fatta dall'Amministrazione di gestire la C.U.C. in unione anziché tramite la Provincia;

Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 1 (Battaglia), espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di attivare il conferimento all'Unione dei Comuni montani "Alta Val d'Arda " della gestione delle funzioni relative dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di cui all' art. 37 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 alle condizioni e con i criteri definiti nel documento allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Di risolvere la convenzione stipulata con la provincia di Piacenza esercitando l'azione di recesso unilaterale di cui all'art. 7 della convenzione medesima.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l' 134, 4° comma del D.lg. n.267/00;

Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 1 (Battaglia), espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
f.to dr. Sidoli Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Ravecchi Laura

COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI MONTANI "ALTA VAL D'ARDA "

1. OGGETTO

1. Il presente atto disciplina la costituzione della **centrale unica di committenza** dell'Unione dei Comuni montani "Alta Val d'Arda " per brevità chiamata Unione, per la gestione in forma associata e coordinata delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50;
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente atto, e quindi rimangono in capo ai singoli Comuni, gli affidamenti di lavori e le acquisizioni di beni e servizi nei limiti consentiti alle singole stazioni appaltanti dall'art. 37, commi 1 e 2, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50.

2. SEDE E NATURA DEL SERVIZIO

1. La sede del Servizio sarà decisa dalla Giunta dell'Unione.
2. La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Comune rimane in capo all'Ente stesso, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, secondo le presenti norme.
3. La gestione associata delle procedure viene gestita tramite la Centrale Unica di Committenza. La Centrale unica di committenza è priva di autonoma personalità giuridica, ma si configura come unità organizzativa dell'Unione dotata di autonomia operativa - funzionale come meglio specificato ai successivi articoli.
4. Ogni Ente è tenuto a nominare, per le procedure di propria competenza, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE. CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La gestione in forma associata e coordinata delle funzioni di centrale unica di committenza è conferita all'Unione dalla data di recepimento del conferimento da parte del consiglio dell'Unione.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della funzione conferita secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Per quanto concerne le ipotesi di recesso, revoca o scioglimento dell'Unione trovano applicazione le specifiche previsioni statutarie.

4. FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. La Centrale, attraverso la propria struttura organizzativa, provvede:
 - a promuovere l'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori, in modo da favorire l'azione sinergica della centrale. Gli enti associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi consiliari, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.
 - a dotarsi di una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento della propria attività.
2. La centrale svolge le seguenti attività :
 - I. nella fase prepedeutica al procedimento di affidamento:**
 - Presta collaborazione e supporto nella verifica dei progetti per gli appalti di lavori, di servizi e forniture, prima dell'approvazione da parte dei competenti organi, finalizzata ad assicurare la coerenza con la successiva procedura di gara;
 - Provvede all'individuazione del sistema di affidamento del contratto, in esecuzione degli atti di indirizzo e di programmazione adottati dagli enti committenti.

- Provvede a gestire le comunicazioni con l'ANAC (autorità nazionale anticorruzione);

II. nella fase del procedimento di affidamento provvede:

- alla predisposizione del bando, avviso o lettera di invito, sulla base del capitolato e degli elaborati che costituiscono il progetto da porre in gara;
- all'emissione della determinazione a contrarre;
- all'acquisizione del CIG;
- alla pubblicazione del bando o dell'avviso ovvero recapito degli inviti;
- alla gestione della fase di raccolta ed ammissione delle offerte;
- alla nomina della commissione di gara (d'intesa con l'ente affidante in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- a presiedere le commissioni di gara, (qualora la presidenza delle stesse non sia affidata al responsabile unico del procedimento dell'ente committente) ovvero a partecipare alle stesse;
- a verificare a campione i requisiti economici e tecnico- organizzativi;
- a supportare il responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
- alle decisioni in merito ad eventuali istanze di autotutela;
- a curare gli eventuali contenzioni insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico giuridici per la difesa in giudizio;
- a curare, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, nonché di più generale lotta alla corruzione, favorendo nel contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- a provvedere a trasmettere, al sito informatico dei Comuni interessati, i dati concernenti le procedure di affidamento;
- ad adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva;
- a trasmettere ai singoli comuni le risultanze della gara per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- ad effettuare le comunicazioni previste per legge;
- a gestire le pubblicazioni e le comunicazioni con l'ANAC (autorità nazionale anticorruzione) e con gli organismi da questa dipendenti;

III. nella fase successiva all'aggiudicazione definitiva provvede:

- a gestire la fase di verifica precontrattuale;
- a gestire le comunicazioni con l'ANAC (autorità nazionale anticorruzione) e con gli organismi da questa dipendenti fino all'avvenuta stipulazione.

3. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Cuc potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti ai singoli Enti aderenti.

4. Il conferimento delle funzioni avviene con pienezza operativa, non limitata a compiti istruttori o di mera elaborazione dati e pertanto comporterà l'adozione dei provvedimenti amministrativi attinenti l'esercizio della funzione, compresi gli atti di gestione con piena autonomia.

5. ADEMPIMENTI E FUNZIONI DI COMPETENZA DEGLI ENTI

1. Restano in capo ad ogni singolo Ente i seguenti adempimenti:

- la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
- l'individuazione del responsabile unico del procedimento (RUP);
- la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

- l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta;
 - nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale, la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata, nonché l'individuazione dell'operatore cui affidare direttamente l'esecuzione di servizi, lavori e forniture nei casi previsti dalla legge;
 - la presidenza della commissione di gara, qualora sia possibile ed opportuno affidarla al responsabile unico del procedimento;
 - la richiesta alla ditta aggiudicataria dei documenti prescritti per la sottoscrizione del contratto
 - la stipulazione e la gestione operativa del contratto;
 - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;
2. I singoli Enti forniscono alla CUC tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari

6. RUOLO DEL RUP E RAPPORTI CON LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: assicura la tempestività degli adempimenti che il presente documento pone in capo agli enti associati, nonché delle ulteriori funzioni connesse a fasi non assegnate alla competenza della centrale; attesta la congruità degli importi posti a base d'asta, con riguardo in particolare ai costi di personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; Individua anche in collaborazione con il Responsabile della CUC, i criteri di valutazione delle offerte ed i relativi pesi nel caso di scelta per l'affidamento del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa; può assumere la presidenza delle commissioni di gara; collabora con il Responsabile della CUC per assicurare il corretto svolgimento del procedimento di acquisizione; cura la verifica dell'anomalia delle offerte nelle ipotesi previste dalla legge.
2. Nei procedimenti di affidamento congiunti, le funzioni di responsabile del procedimento sono di norma svolte dal dipendente dell'ente che assume la parte maggioritaria della spesa. È fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati.
3. Il Rup, per le procedure di cui è responsabile, costituirà il referente per la CUC;

7. SINTESI DELLA PROCEDURA OPERATIVA

1. Ciascun comune inoltra alla CUC, entro il 31 gennaio di ogni anno, e di norma con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza programmata, un elenco nel quale sono riportati servizi o le forniture in scadenza e i lavori da realizzarsi.
2. Nel caso in cui emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune interessato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa senza indugio la centrale fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di aggiudicazione. In tal caso verrà concordata con la CUC la tempistica per l'avvio delle procedure di gara.
3. In caso di procedimenti di affidamento congiunti, che interessano più di un Comune, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente. La procedura di affidamento non può essere presa in carico dalla centrale fino all'approvazione da parte di tutti gli enti interessati.

4. Qualora sia necessario, il Comune approva il Capitolato speciale per i servizi e le forniture, nonché per i lavori, il progetto e i relativi documenti tecnico- progettuali , indicando, tra l'altro, il criterio di scelta dell'offerta (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa).

5. Il Comune trasmette alla CUC:

2. Il modulo di richiesta di avvio della procedura (nel modello predisposto dalla CUC) per il lavoro servizio o la fornitura;
3. Formale dichiarazione di copertura finanziaria dell'appalto, a firma del Responsabile del Settore Finanziario;
4. Il capitolato speciale d'appalto;
5. Per i lavori, tutti gli elaborati a corredo e allegati al progetto;
6. Se richiesto, il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI).

6. La CUC adotta la determina a contrarre, predispone il bando, il disciplinare di gara e ogni altro atto preparatorio, in relazione alle modalità di selezione del contraente, e avvia le procedure di affidamento di norma entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di incompletezza od irregolarità della documentazione presentata, la Centrale di committenza assegna un congruo termine per le integrazioni. Ultimata la fase di verifica, la Centrale di committenza procede, entro i successivi quindici giorni, all'indizione della gara.

7. La CUC espleta la procedura di gara, approva l'aggiudicazione provvisoria, adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva e cura la verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

8. La CUC completata la procedura di aggiudicazione, trasmette al Comune interessato copia integrale del fascicolo dell'intera procedura di gara, unitamente all'atto di aggiudicazione definitiva e alle risultanze della verifica relativa al possesso dei requisiti, ai fini della stipula del relativo contratto.

9. Il Comune provvede alla stipulazione del contratto. A decorrere dalla stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici, derivanti dall'esecuzione dello stesso, intercorrenti con l'appaltatore, sono di esclusiva competenza del Comune interessato

8. ACQUISTO DI FORNITURE E SERVIZI DESTINATI A PIU' ENTI

1. Qualora si ravveda la necessità di provvedere ad acquisire beni e/o servizi analoghi a favore di più Enti, la CUC attiva un'unica procedura di acquisizione, proponendone l'accorpamento agli Enti interessati e, con l'autorizzazione degli stessi, provvede all'esperimento di una specifica procedura di gara per individuare gli operatori economici ai quali gli enti dovranno rivolgersi per l'esecuzione della fornitura/servizio.

2. Per ciascuna gara per la quale la CUC svolge il ruolo di Centrale di committenza così delineato, la stessa collabora:

- ◆ all'individuazione della fornitura/servizio complessiva in base ai fabbisogni dei singoli Enti;
- ◆ all'individuazione del Rup della procedura di acquisizione;
- ◆ alla verifica del Capitolato speciale e dello schema di contratto d'appalto;
- ◆ alla predisposizione della documentazione di gara;
- ◆ all'eventuale valutazione con gli Enti coinvolti della documentazione di gara predisposta;
- ◆ alla predisposizione del contratto che sarà in capo all'Unione.

3. Dopo la sottoscrizione del contratto, i comuni, nel corso della durata del contratto, utilizzeranno

lo stesso per far fronte ai propri bisogni.

9. DOTAZIONE ORGANICA

1. La CUC è incardinata come servizio autonomo nell'organizzazione dell'Unione.

2. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o distaccato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi del punto 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.
3. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per adempiere a quanto previsto dal presente atto, e per garantire all'Unione il personale necessario a far data dal recepimento dello stesso.
4. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio.
5. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione da parte della Giunta dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato, distaccato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
6. Il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, e con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, al quale sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. nell'ambito delle competenze della Centrale. Il Responsabile della Centrale è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica e incaricato di posizione organizzativa nell'Ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, viene altresì nominata una figura con funzioni di Vice Responsabile, individuata fra le unità di personale inserite nella dotazione organica e ascritte alla categoria D, che sostituisce il Responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
9. La Giunta dell'Unione in sede di prima applicazione definirà l'organigramma della CUC che verrà ricoperto mediante assegnazione di personale facente parte delle dotazioni organiche dei singoli comuni facenti parte dell'Unione.

10. RESPONSABILE DELLA CUC

1. il Responsabile della cuc risponde della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate, del buon andamento e della economicità della gestione.
2. Per l'attuazione delle finalità della gestione associata il Responsabile della CUC:
 - organizza e sovrintende le attività dell'ufficio cui è preposto;
 - svolge azioni di sviluppo, coordinamento e verifica delle procedure di gara;
 - adotta tutte le misure necessarie a realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra la CUC e gli uffici degli Enti coinvolti;
3. Al Responsabile CUC competono il coordinamento e la cura di tutti gli atti e adempimenti predisposti dal Servizio, avvalendosi anche della collaborazione di tecnici e funzionari addetti agli uffici degli enti interessati.
4. Il Responsabile della CUC, inoltre, è tenuto a coordinare la propria attività direttamente con i responsabili degli enti associati ed ha diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalle strutture degli enti stessi, utili per l'esercizio delle proprie funzioni, assicurando, analogamente, uguale diritto di accesso ai responsabili o referenti degli enti, cointeressati ai procedimenti svolti dal Servizio.

11. RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI DELL'UNIONE E RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese relative all'esercizio del servizio conferito sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
2. A tal fine, si intendono:

- a) con il termine "**costi diretti**", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo ANAC, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
 - con il termine "**costi generali**", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi conferiti all'Unione (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
 - con il termine "**costi comuni**", la quota di spese generali sostenute dall'Unione, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
3. Ciascun ente rimborsa all'Unione i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
 4. Il rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore dell'Unione, avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultima.
 5. Le modalità di riparto dei costi e delle spese generali a carico dei Comuni sono stabilite dalla Giunta dell'Unione nel rispetto del 1° comma dell'articolo 8 dello Statuto e sottoposte agli enti aderenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 dello Statuto medesimo.
 6. Con la stessa procedura, sono definite dalla Giunta dell'Unione le modalità di riparto di particolari spese, progetti o iniziative.
 7. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dall'Unione.
 8. Il responsabile della centrale predispone entro il 30 novembre un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del responsabile della centrale, con obbligo di informazione agli enti associati.

12. BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del recepimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente conferimento utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.
3. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
4. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti.
5. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

13. RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Per quanto concerne le ipotesi di recesso, revoca o scioglimento trovano applicazione le specifiche previsioni statutarie.

14. CONTENZIOSO

I costi relativi alla gestione dell'eventuale contenzioso verso terzi, connesso all'espletamento di tutte le attività della Centrale di committenza, compresi eventuali risarcimenti danni di qualsivoglia genere, restano di esclusiva competenza del Comune interessato, fermo restando l'obbligo della Centrale di assicurare ampia collaborazione. In tal caso il comune interessato avrà la facoltà di individuare il difensore.

Qualora la Centrale di committenza agisca per più enti, così come previsto dal precedente art. 8 i costi del contenzioso saranno a carico dell'Unione che provvederà altresì alla nomina del difensore.

15. RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente documento si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.